

(2002/C 134 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2974/01  
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(26 ottobre 2001)

**Oggetto:** Deterioramento dell'area rivierasca dell'estuario della Schelda occidentale a causa dei lavori di scavo del canale navigabile senza sufficienti compensazioni per danni all'ambiente davanti alla diga

1. Può la Commissione confermare la notizia pubblicata dal quotidiano olandese «de Volkskrant» del 29 settembre 2001, secondo cui i lavori di scavo di 1,80 metri per consentire il passaggio di petroliere attraverso la Schelda occidentale, nell'unico estuario situato nei Paesi Bassi tra il fiume belga Schelda e il Mare del Nord è caratterizzato da movimenti di alta e bassa marea, sono compatibili con la direttiva sugli uccelli e sugli habitat, e che anteriormente a tale progetto era stato concordato che i Paesi Bassi e il Belgio avrebbero investito congiuntamente 30 milioni di euro in misure di compensazione per i danni arrecati all'ambiente naturale tra le dighe e la Schelda?
2. Può la Commissione confermare che la realizzazione degli attuali progetti dietro la diga, nei polders, non costituisce, a suo giudizio, alcuna compensazione e che, pertanto, intende porre i Paesi Bassi di fronte all'alternativa di restituire all'ambiente dell'estuario l'area interna alla diga o rinunciare a ulteriori lavori di scavo del fondale?
3. Significa questo che non potrà essere realizzato un'eventuale ulteriore scavo di 1,40 metri — oltre a quanto già eseguito — del canale navigabile della Schelda occidentale, come auspicato per il porto di Anversa? Qualora si possa procedere a ulteriori scavi, qual è il numero di ettari o di chilometri quadrati che oltre all'area da prosciugare di cui al punto 2 dovranno essere restituiti all'ambiente al di là della diga?
4. Ritiene la Commissione che in questi casi e nell'eventualità di un ulteriore sacrificio della riva della Schelda occidentale agli interessi della navigazione sia applicabile l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva sugli habitat, secondo cui in mancanza di soluzioni alternative e per motivi di rilevante interesse pubblico lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata?
5. La scelta di cui al punto 2 può comportare, se necessario, una citazione dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee?

**Risposta della sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(28 novembre 2001)

La Commissione sta attualmente esaminando il caso menzionato dall'onorevole parlamentare riguardante una denuncia relativa alla presunta incompatibilità tra la designazione della Schelda occidentale come sito Natura 2000 e le operazioni di scavo nei canali di navigazione effettuate per agevolare l'accesso al porto di Anversa, conformemente a quanto previsto nella convenzione sulle vie navigabili del 1995 tra il Belgio e i Paesi Bassi.

La causa di infrazione è stata registrata dalla Commissione con il riferimento A-95/4564 il 15 giugno 1995. Sulla base delle risposte date alla prima lettera di costituzione in mora notificata ai Paesi Bassi il 19 dicembre 1998, la Commissione ha concluso che i Paesi Bassi avevano violato l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup> (direttiva Habitat) e che il piano proposto per la protezione della natura nella Schelda occidentale non poteva compensare adeguatamente la probabile distruzione degli habitat dell'estuario.

Il 7 maggio 2001 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare ai Paesi Bassi chiedendo informazioni in merito alle motivazioni che hanno giustificato il programma di scavo e ai tempi e alla natura esatta delle misure compensative proposte.

Ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna risposta da parte del governo dei Paesi Bassi.

Nel quadro della procedura in questione, la Commissione ha chiesto che il governo dei Paesi Bassi applichi sia l'articolo 6, paragrafo 3 che l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat. Se il governo olandese non dovesse ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, si contempla la possibilità di adire la Corte di giustizia.

La Commissione ritiene che tutte le nuove operazioni di scavo che vanno al di là di quanto previsto dalla convenzione del 1995 debbano essere considerate come un nuovo progetto, per il quale si rende necessaria un'applicazione separata dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. L'entità delle misure compensative legate ad un nuovo programma di scavo dovrà essere decisa sulla base di una valutazione adeguata dell'impatto che esso avrà sulla coerenza della rete Natura 2000.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22/7/1992.

(2002/C 134 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2975/01**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(26 ottobre 2001)

**Oggetto:** Continuo deterioramento dell'estuario della Schelda occidentale a causa della costruzione di un porto per navi container lungo il litorale di De Kaloot, nei pressi di Vlissingen (NL)

1. Sa la Commissione che a seguito dei lavori di scavo del canale navigabile verrà danneggiata ulteriormente la riva settentrionale della Schelda occidentale, se nel quadro della legge olandese sui prosciugamenti e la costruzione di dighe, nonché nel quadro della revisione del piano regionale della provincia della Zeelandia e dei progetti del setto urbanistico dei comuni di Vlissingen e Borssele, sarà concessa la licenza di costruire un terminal per container sulla Schelda occidentale, a est dell'ingresso degli Sloehavens, nel luogo dell'attuale zona di maree poco profonda (De Kaloot), laddove la spiaggia e l'attuale agile verde caratterizzato da dune saranno sostituiti da un molo con alte gru e da un canale navigabile profondo?
2. Sa la Commissione che l'area di De Kaloot costituisce un sito particolare, ricco di conchiglie fossili e denti di pescecane, laddove crescono gli eringi marittimi e le foche si fermano per riposare?
3. È la Commissione a conoscenza della relazione elaborata sull'argomento dall'Istituto per le scienze dell'evoluzione e dell'ambiente, sezione di biologia marina, dell'Università di Leida?
4. Può la Commissione confermare che con l'esecuzione di questo progetto scomparirà anche il «Rammekensschor», già ora quasi interamente considerato riserva naturale sulla riva occidentale degli Sloehavens, e si cercherà la necessaria compensazione naturale ancora una volta dietro la diga, ad esempio nel meraviglioso Welzingspolder a est di Oost-Souburg, che finora ha resistito alle conseguenze dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione?
5. Può la Commissione riesaminare il problema dell'ulteriore deterioramento dell'ambiente e della mancanza di serie misure di compensazione nell'ambito della procedura che sta attualmente elaborando per portare dinanzi alla Corte di giustizia la politica olandese di compensazione dei danni ambientali lungo la Schelda occidentale, anziché soltanto in un momento successivo avviare una procedura straordinaria con il rischio che la distruzione del paesaggio attuale diventi un fatto compiuto?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(29 novembre 2001)

La Commissione è venuta a conoscenza tramite stampa dell'esistenza di un piano per la costruzione di un nuovo terminal per container sulla Schelda occidentale, a Vlissingen. Poiché la Schelda occidentale è stata designata come zona da inserire nella rete Natura 2000, la Commissione provvederà affinché il governo dei Paesi Bassi ottemperi agli obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (<sup>1</sup>).

La Commissione è consapevole del valore sotto il profilo naturale del sito «Kaloot» vicino a Borssele, visto che nell'ambito del progetto LIFE-Nature n. B4-3200/94/729 «Miglioramento delle zone paludose lungo il fiume Schelda» (MARS) sono state cofinanziate importanti misure per incrementare il valore del sito sotto il profilo della conservazione.